

ALLEGATO 3I

Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) “utilizzatori” dello SDIR: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utente dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano a:

- 1) soggetto che richiede l’autorizzazione per la gestione di uno SDIR;
- 2) SDIR.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR

L'attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore dello SDIR deve:

- 1) adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
- 2) prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
- 3) formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore dello SDIR deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore dello SDIR deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore dello SDIR deve prevedere annualmente sessioni di audit e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori dello SDIR

Il gestore dello SDIR deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti per i necessari contatti, deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Connessioni ai media

Ai fini della realizzazione della tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR:

1. deve stabilire e mantenere un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE;
2. non può rifiutare, in assenza di idonee motivazioni, la connessione da parte dei media che ne facciano richiesta.

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente¹;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

¹ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

3.5 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori;
2. avere la possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate;
3. realizzare le funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate;
4. registrare le informazioni regolamentate come “ricevute” appena l’informazione entra nello SDIR;
5. produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.

3.6 Blocco alla diffusione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media;
2. possedere sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli organi di controllo;
3. possedere sistemi che blocchino la diffusione di una informazione regolamentata se richiesto dagli organi di controllo, anche oltre i 15 minuti, fino a richiesta in senso opposto dello stesso organo di controllo;
4. possedere sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l’informazione;
5. possedere sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo.

Le informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco dovranno risiedere in un’ area del sistema a massimo livello di protezione.

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;
2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;
3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato 3N;
4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

Uno SDIR deve:

1. riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione;
2. registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l'informazione è diffusa dallo SDIR;
3. rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.

3.8 Formato delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.

3.9 Contenuto delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuiti ai documenti le seguenti informazioni di profilo:

- 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
- 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
- 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
- 5) il nome dell'utilizzatore;
- 6) uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR.

Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.

Al fine di facilitare l'invio dell'informazione, lo SDIR dovrà proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Uno SDIR deve possedere adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.

In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.

Uno SDIR deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Uno SDIR deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.

Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;
3. consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "*on line*" di almeno ventiquattro mesi e "*off line*", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
 - e. il nome dell'utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
 - g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;
5. visualizzare la lista dei “referenti per i necessari contatti” e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

1. identificazione dell’informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l’informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l’identificativo univoco dell’utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell’utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l’ora di ricezione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l’ora di diffusione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l’ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall’utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall’emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell’utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l’elaborazione;
18. il testo integrale dell’informazione diffusa.

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell’Istituto come file XML mediante l’utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all’accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l’eventuale invio di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L’informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la

diffusione in uno dei formati previsti. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

3.12 Servizi di assistenza

Uno SDIR deve fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo stesso è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

Uno SDIR deve attivare un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR.

Uno SDIR deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3O, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Uno SDIR deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che ha titolo a richiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Il gestore dello SDIR deve:

1. informare immediatamente la Consob nel caso di sospensione o termine della connessione con un media;
2. informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
3. trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
4. informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
5. trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione o di diffusione di un documento;
6. mantenere l'elenco dei media ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve tempestivamente darne notizia agli utilizzatori nonché ad ogni media a cui lo stesso sia connesso.

In caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata, uno SDIR deve:

- 1) dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
- 2) appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate. Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione, in formato strutturato, ai media e al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni indicate nell'Allegato 3F, paragrafo 5, lettere a) e b), e nell'Allegato 6, paragrafi 4, lettere a) e b), e 5, purché assicurati che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.